

**ISTRUZIONI OPERATIVE    N. 15    DEL 16 -09 -2020**

Ai        Produttori interessati

Al        Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Domanda unica 2020 - REG. (UE)N. 809/2014 - CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO**

## **1        PREMESSA**

Il Regolamento (UE) 18 maggio 2018, n. 746 ha modificato il Regolamento (UE) n. 809/2014, introducendo la facoltà per gli Stati Membri di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli oggettivi, utilizzando le informazioni dei satelliti Sentinel di Copernicus, integrate da quelle di EGNOS/Galileo con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito “monitoraggio”.

Le presenti istruzioni operative recepiscono integralmente le disposizioni di armonizzazione emanate dall’Organismo di Coordinamento con prot. n.39246 dell’11 giugno 2020 e illustrano le procedure istruttorie conseguenti all’applicazione del sistema di monitoraggio per la campagna 2020.

## 2 BASE NORMATIVA

### 2.1 Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; e s.m.i., in particolare:
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2018 della Commissione del 18 maggio 2018 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda la modifica delle domande uniche e delle domande di pagamento e i controlli.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

### 2.2 Documenti di lavoro

- DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC
- DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring
- DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019
- Nota. Ares(2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746
- Nota. Ares(2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020)

### 2.3 Base giuridica Nazionale

- Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Istruzioni Operative n. 3 del 08 febbraio 2019  
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2019.
- Istruzioni Operative n. 4 del 20 febbraio 2019  
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2019.
- Istruzioni Operative n. 13 del 19 giugno 2019  
Riforma della Politica Agricola Comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune – Campagna 2019 - Procedura di presentazione delle domande – Ulteriori indicazioni.
- Circolare Agea prot. n. 39246 dell'11 giugno 2020- RIFORMA PAC 2015 – 2020. REG. (UE) N. 809/2014. CONTROLLI TRAMITE MONITORAGGIO - CAMPAGNA 2020

### 3 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'Italia applica il sistema di monitoraggio ad una popolazione di beneficiari di un regime di aiuto per superficie individuata, come previsto, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e secondo quanto stabilito dall'articolo 40 bis, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Gli schemi di aiuto prescelti per la campagna 2020 sono:

- il regime di pagamento di base di cui al titolo III del reg. UE n. 1307/2013 e il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del reg. UE n. 1307/2013;
- Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, attuato dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:
  - Art. 23, comma 1 - Premio specifico alla soia
  - Art. 23, comma 9 - Premio colture proteaginose
  - Art. 23, comma 5 - Premio frumento duro
  - Art. 23, comma 13 - Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose
  - Art. 24- Settore riso
  - Art. 25 - Settore barbabietola da zucchero
  - Art. 26 - Settore pomodoro da industria

I territori prescelti per la campagna 2020 sono: Foggia, Bari, Viterbo, Pordenone, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Chieti, Campobasso, Matera, Benevento, Ancona, Macerata, Perugia, Caltanissetta, Udine.

Si sottolinea che anche per il 2020 le attività di monitoraggio non sostituiscono l'attuale sistema di controllo (definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE n. 809/2014) ma lo integrano senza sovrapposizioni territoriali. Di conseguenza, nelle zone prescelte per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio saranno escluse le porzioni già individuate per la verifica tramite telerilevamento di immagini satellitari, all'interno delle quali i controlli verranno svolti con la consueta metodologia OTSC.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

## 4 VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa illustrati nella circolare AGEA prot. n. 39246 dell'11 giugno 2020, cui si fa rinvio, operano a diversi livelli: appezzamento, parcella agricola, regime di aiuto. Per ogni livello si effettua una classificazione tramite un sistema di "semafori/bandiere", come meglio dettagliato nel prosieguo delle presenti istruzioni operative.

E' opportuno ribadire che la classificazione automatica degli appezzamenti dichiarati dagli agricoltori deriva dall'analisi dei diversi indicatori utilizzati ed è basata su una elaborazione combinata dei segnali Sentinel-1 e Sentinel-2. Gli indicatori permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si rammenta che la conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata è data sulla base della combinazione di elementi differenziati a seconda della coltura e della localizzazione.

### 4.1 Attribuzione della bandierina

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione dell'assenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o dell'assenza di una attività agricola minima per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una bandierina di colore rosso.

Gli appezzamenti per i quali si perviene in maniera inequivocabile alla determinazione della presenza della coltura richiesta per l'aiuto accoppiato o della presenza di una attività agricola minima per gli aiuti disaccoppiati, sono contrassegnati da una bandierina di colore verde.

Gli appezzamenti per i quali i risultati sono dubbi sono contrassegnati da una bandierina di colore giallo.

La classificazione automatica, per tutte le domande per le quali l'impatto finanziario risulta significativo, sarà seguita da una fase di riesame dei risultati dubbi (appezzamenti contrassegnati da una bandierina di colore blu lampeggiante), effettuata da operatori esperti.

Qualora l'operatore esperto ritenga necessario l'intervento dell'agricoltore per fornire informazioni conclusive riguardo a specifici appezzamenti, contrassegnerà questi ultimi con una bandierina di colore giallo lampeggiante.

## 5 Modalità di comunicazione con l'agricoltore

### 5.1 Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio

#### 5.1.1 Avvio del procedimento

L'ARCEA, quale Organismo Pagatore competente, informa ciascuno degli agricoltori richiedenti almeno uno tra gli aiuti oggetto di monitoraggio nelle zone indicate nel paragrafo 3, dell'avvio delle attività di controllo con il sistema del monitoraggio.

La comunicazione è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.

**Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.**

#### 5.1.2 Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio con richiesta di azioni conseguenti

Qualora uno o più appezzamenti aziendali siano contrassegnati da una bandierina di colore "giallo lampeggiante", l'ARCEA provvede ad informare con apposita comunicazione ciascuno degli agricoltori interessati delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio.

La comunicazione è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascun beneficiario nel proprio Fascicolo Aziendale.

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Detta comunicazione, per ogni irregolarità evidenziata e contrassegnata dal "giallo lampeggiante", riporta l'indicazione puntuale degli interventi che l'agricoltore può attuare al fine di rendere ammissibile la dichiarazione.

Tali interventi riguardano la ridefinizione della dichiarazione di aiuto ovvero la produzione di prove documentali (derivanti dall'uso della strumentazione per la georeferenziazione delle fotografie, meglio specificata nel prosieguo ovvero altra documentazione, come ad esempio fatture).

##### 5.1.2.1 Ridefinizione della dichiarazione

A seguito dell'evidenziazione di una irregolarità nella dichiarazione, comunicata con PEC, è consentita una ridefinizione della dichiarazione di aiuto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1ter del Regolamento (UE) n. 809/2014.

Ciascun agricoltore potrà ridefinire gli appezzamenti dichiarati nel piano di coltivazione e, dopo avere sottoscritto una nuova scheda di validazione, procedere alla presentazione di una domanda di modifica.

Tale domanda, secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2ter del Regolamento (UE) n. 809/2014, deve essere presentata entro il termine indicato nel paragrafo 5.1.2.4.

L'adeguamento delle geometrie dichiarative è consentito; tuttavia, qualora la modifica comporti un aumento nella richiesta degli aiuti, non si determinerà un incremento dell'aiuto richiesto.

### ***5.1.2.2 Trasmissione di documentazione e immagini***

Attraverso apposite funzionalità del SIAN è possibile trasmettere documentazione cartacea e immagine georeferenziate

La documentazione a supporto della valutazione di ammissibilità della dichiarazione, presentata dall'agricoltore nel corso delle procedure inerenti al monitoraggio, è valutata da funzionari istruttori esperti che potranno richiedere ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Qualora per l'approfondimento istruttorio sia stato richiesto l'invio di foto georeferenziate, i funzionari istruttori forniscono altresì le coordinate geografiche dei punti dai quali eseguire le fotografie.

A tal fine ARCEA ha reso disponibile a tutti gli agricoltori l'app mobile AgriFoto per monitoraggio per la realizzazione e l'invio di fotografie georeferenziate, utilizzabili per comprovare la copertura del suolo e l'esecuzione delle attività minime.

Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da ARCEA.

Le modalità di utilizzo dell'APP mobile sono disponibili nell'area pubblica del SIAN, all'indirizzo [www.sian.it/utilita/Download/Download Documentazione/manuali](http://www.sian.it/utilita/Download/Download Documentazione/manuali).

La produzione di prove documentali deve rispettare il termine indicato nel paragrafo 5.1.2.4.

### ***5.1.2.3 Adesione ai risultati constatati***

L'agricoltore, dopo avere esaminato i risultati dei controlli svolti tramite monitoraggio, può esprimere la volontà di non contestare le inadempienze riscontrate dall'Organismo Pagatore ARCEA. La dichiarazione firmata e scansionata deve essere allegata al fascicolo di domanda a cura del CAA delegato dall'agricoltore alla presentazione della domanda unica.

#### ***5.1.2.4 Termine di esecuzione delle attività di follow-up***

Le attività di follow-up eseguite dall'agricoltore, sia con riguardo alla ridefinizione delle geometrie dichiarative che alla produzione di documentazione o immagini dovrà comunque essere completata entro il 30 novembre 2020 e comunque fino a 15 giorni prima del pagamento.

L'Organismo Pagatore ARCEA, sulla base delle attività eseguite dall'agricoltore, provvede a rieseguire le valutazioni di conformità ai requisiti dell'aiuto richiesto secondo le modalità stabilite nell'ambito della procedura di monitoraggio, comunicando successivamente le risultanze finali delle verifiche effettuate.

#### **5.1.3 Chiusura del procedimento**

L'Organismo Pagatore ARCEA informa ciascuno degli agricoltori della conclusione del procedimento di rilevazione con il sistema del monitoraggio.

La comunicazione è inviata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato da ciascuno nel proprio Fascicolo Aziendale e riporta l'elenco delle superfici richieste nella domanda unica 2020 per i regimi e nelle zone indicate nel paragrafo 3, con evidenza per ciascuna di esse della classificazione effettuata tramite il sistema di "semafori/bandiere".

Le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

### **5.2 Informazioni relative al procedimento di monitoraggio**

L'OP ARCEA rende disponibili, nel SIAN, apposite procedure di consultazione affinché ciascun agricoltore possa visualizzare il colore del sistema a bandierine/semaforo attribuito ad ogni appezzamento ricompreso nella propria dichiarazione di aiuto, nonché il materiale grafico sulla base del quale è stata eseguita la valutazione. Inoltre, ciascun agricoltore può costantemente essere informato riguardo agli esiti del processo di monitoraggio anche utilizzando l'APP ARCEA.

L'APP ARCEA può essere scaricata dagli store dei principali vendor (App Store, Play Store) ed installata sul proprio dispositivo mobile; l'agricoltore può utilizzarne le funzioni autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

L'APP ARCEA è stata pubblicata nel 2016, con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In generale, la APP ARCEA è messa a disposizione degli agricoltori per agevolare nella consultazione delle seguenti informazioni inerenti la propria azienda:

- fascicolo aziendale, con particolare riferimento al patrimonio produttivo dell'azienda agricola, ai dati anagrafici, ai dati di dettaglio delle superfici condotte con l'indicazione dell'uso del suolo, ai



dati relativi al patrimonio zootecnico (con l'indicazione dell'allevamento, della specie e del numero dei capi), nonché al portafoglio titoli;

- piano di coltivazione grafico;
- Per le superfici sottoposte a monitoraggio satellitare: appezzamenti, parcelle e regimi di aiuto con il sistema di rilevazione basato su semafori/bandierine;
- domande presentate nel settore Domanda Unica e Domande per le Misure dello Sviluppo Rurale: dati relativi alla presentazione ed allo stato dell'istruttoria;
- informazioni relative ai pagamenti erogati (importo, banca di riferimento, stato del pagamento, settore di riferimento);
- comunicazioni ricevute in relazione ai procedimenti amministrativi avviati dall'Organismo Pagatore;
- notifiche con informazioni di interesse per l'azienda (nel caso del monitoraggio, sarà comunicata la variazione di stato del semaforo).

## 6 Base di calcolo per l'erogazione degli aiuti

Al termine dell'esecuzione delle procedure di valutazione e successivamente alla chiusura del procedimento di monitoraggio:

- A. il sistema a semaforo per il regime di aiuto interessato potrà assumere le colorazioni seguenti:
  - Verde;
  - Rosso.
- B. Il sistema a bandiere attribuito ad ogni appezzamento potrà assumere le colorazioni seguenti:
  - Verde;
  - Rosso;
  - Giallo.

Gli appezzamenti con bandiera verde sono ritenuti superfici riscontrate.

Gli appezzamenti con bandiera rossa sono ritenuti superfici non riscontrate.

Gli appezzamenti con bandiera gialla sono considerati ammissibili al pagamento integrale in ragione della soglia prevista nella valutazione dell'impatto finanziario; la condizione dubbia verrà considerata in sede di valutazione per la campagna successiva.

I regimi sottoposti a monitoraggio, dunque, saranno contrassegnati da un semaforo verde nel caso in cui tutti gli appezzamenti dichiarati siano caratterizzati da bandiere verdi o gialle. Qualora sia presente anche una sola bandiera rossa, il semaforo diventa rosso.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio saranno sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso: le attività di monitoraggio sono integrative dell'attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del reg. UE n. 809/2014. Al termine dell'attività di monitoraggio i risultati disponibili per ogni appezzamento dichiarato comporranno un layer che sarà utilizzato nella fase di istruttoria grafica per la valutazione della superficie determinata e la conseguente erogazione dell'aiuto richiesto.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.**

Il Dirigente dell'Ufficio Autorizzazione

Dott. Francesco Scarpelli

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005)

## INDICE

1	PREMESSA .....	1
2	BASE NORMATIVA .....	2
2.1	Base giuridica Unionale .....	2
2.2	Documenti di lavoro .....	2
2.3	Base giuridica Nazionale .....	3
3	AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
4	VALUTAZIONE DELLA COERENZA DICHIARATIVA .....	5
4.1	Attribuzione della bandierina .....	5
5	Modalità di comunicazione con l'agricoltore .....	6
5.1	Procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio .....	6
5.1.1	Avvio del procedimento .....	6
5.1.2	Comunicazione delle risultanze dell'applicazione del sistema di monitoraggio con richiesta di azioni conseguenti .....	6
5.1.2.1	Ridefinizione della dichiarazione .....	6
5.1.2.2	Trasmissione di documentazione e immagini .....	7
5.1.2.3	Adesione ai risultati constatati .....	7
5.1.2.4	Termine di esecuzione delle attività di follow-up .....	8
5.1.3	Chiusura del procedimento.....	8
5.2	Informazioni relative al procedimento di monitoraggio .....	8
6	Base di calcolo per l'erogazione degli aiuti .....	9